

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle Finanze
(BOSCO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Ordinamento dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il Monopolio italiano sin dalle origini e anche dopo la sua costituzione in Amministrazione autonoma, e cioè dal 1927, è stato sempre sottoposto alle stesse disposizioni di carattere generale che regolano il funzionamento di tutti gli altri rami della pubblica amministrazione, salvo il caso di talune particolari norme che non hanno mai comunque inciso in maniera sostanziale sulla sua intima struttura.

Tale assetto dell'Amministrazione dei monopoli ha potuto consentire lo svolgimento della sua funzione industriale e commerciale senza eccessive scosse quando la produzione era contenuta in limiti più modesti, il mercato italiano era rigidamente riservato ai soli prodotti del Monopolio e il regime economico generale allora vigente era caratterizzato da un indirizzo prettamente autarchico e protettivo.

L'enorme sviluppo dei consumi verificatosi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, favorito dalla politica di liberalizzazione dei mercati che aveva determinato un notevole incremento del reddito nazionale,

ha messo a dura prova la capacità imprenditoriale dell'Amministrazione dei monopoli, che si è trovata a dover risolvere problemi prima mai avvertiti, i quali hanno fatto maggiormente risaltare la lentezza dei suoi ordinamenti burocratici.

L'inserimento, da ultimo, dell'Italia nell'area del MEC e la conseguente apertura del mercato ai prodotti esteri ha determinato un diretto confronto competitivo con le agguerrite industrie del settore operanti negli altri Paesi della CEE, queste ultime favorite dalla graduale abolizione delle protezioni doganali e di ogni ulteriore vincolo alla libertà di circolazione sul mercato italiano dei loro prodotti.

Da qui la necessità di rendere più efficiente e produttiva la gestione aziendale attraverso l'eliminazione delle più gravi remore che attualmente ne condizionano lo svolgimento, costituite essenzialmente:

dalla limitatezza delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione, che sono oggi di natura meramente consultiva, mentre la

quasi totalità dei poteri sono accentrati, almeno teoricamente, nella persona del Ministro, il che naturalmente pregiudica la speditezza degli atti di gestione;

dalla scarsa duttilità del bilancio finanziario di previsione, che non consente di adeguare con la dovuta tempestività gli stanziamenti alle mutevoli esigenze dei consumi quali vengono a manifestarsi nel corso dell'esercizio;

dall'assoluta mancanza di un sistema di autofinanziamento atto ad assicurare la ricostituzione dei capitali fissi naturalmente soggetti a deperimento sia tecnico che economico;

dal fatto che il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda, sia impiegatizio che operaio, è integralmente disciplinato dalle stesse norme che regolano quello dei dipendenti delle amministrazioni di tipo burocratico, nonostante le peculiari esigenze dell'Azienda dovute alla diversa natura della propria attività.

Si pone pertanto in termini di urgenza la necessità di adeguare l'ordinamento della Amministrazione dei monopoli alle nuove prospettive del mercato interno e internazionale.

Tale adeguamento si ritiene possa essere conseguito pur mantenendo all'Amministrazione la sua configurazione giuridica di Azienda autonoma di Stato. Si può infatti rendere più funzionale questa Azienda assicurando uno stabile equilibrio del bilancio, assicurando l'autofinanziamento, provvedendo alla semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, riducendo i costi, rafforzando i poteri dei massimi organi collegiali e individuali dell'Azienda, definendone altresì le sfere di attribuzione e di responsabilità.

Tali finalità possono essere raggiunte mediante il conferimento al Monopolio italiano di quella vasta autonomia che è indispensabile per assicurarne la migliore funzionalità ed il costante sviluppo nell'interesse dello Stato e dell'economia generale del Paese. Trattasi in pratica di quanto programmato, ed in parte già attuato, per le Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e delle poste

e telecomunicazioni ed a tale proposito va sottolineato che la ragione prima che indusse il Governo a considerare la necessità di una riforma dell'Amministrazione ferroviaria (e cioè l'avvenuto passaggio da una situazione di monopolio ad un regime di libera concorrenza) si rivela tanto più valida nel caso dell'Azienda dei monopoli in quanto questa si trova a dover affrontare una massiccia concorrenza da parte dei produttori esteri che posseggono una elevata capacità produttiva e, soprattutto, non trovano alcun ostacolo sul mercato italiano per l'assenza di difficoltà di scambio e per l'impossibilità di qualsiasi discriminazione tra prodotto italiano e prodotto estero.

Altro problema la cui soluzione si pone in termini di urgenza è costituito dalla esuberanza del personale dell'Azienda — che dal 1° ottobre 1969 assommava a n. 3.356 impiegati e n. 13.056 operai — esuberanza determinata dalla profonda trasformazione intervenuta nelle lavorazioni sia per effetto della contrazione del consumo dei sigari e dell'enorme aumento di quello delle sigarette, e sia per effetto della progressiva meccanizzazione ed automazione dei processi produttivi e dei relativi servizi amministrativi e contabili.

Per la soluzione di tale problema non è consigliabile l'adozione di un provvedimento di blocco delle assunzioni, che peraltro sono state di fatto notevolmente contenute in questi ultimi anni lasciando scoperto parte dell'organico. D'altra parte un'azienda industriale non può essere privata del continuo apporto di nuove energie e ciò per assicurare sia il necessario avvicendamento dei quadri che la disponibilità di personale con preparazione professionale più aggiornata.

Preferibile appare invece il ricorso all'esodo volontario che consente, attraverso lo svecchiamento del personale attualmente in servizio, di abbassare l'età media che si aggira oggi sui 47 anni, nonchè di ridurre specialmente l'entità del personale femminile di cui maggiormente è avvertita l'esuberanza numerica.

Naturalmente per ottenere questi obiettivi occorre incentivare l'esodo soltanto per

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il personale che abbia superato un certo limite di età, fissando peraltro in misura più bassa tale limite per il personale femminile.

* * *

In considerazione di quanto innanzi detto si è predisposto l'unito disegno di legge che consta di 14 articoli ripartiti in due titoli, il primo dei quali contiene la delega al Governo per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Azienda, mentre il secondo reca norme di carattere precettivo sullo sfollamento del personale.

Con l'articolo 1 viene prevista l'emanazione, entro il termine di un anno e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi appresso specificati, delle norme sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli.

Con lo stesso articolo viene precisato che le norme delegate non potranno comportare maggiori spese o minori entrate, non potranno alterare la natura giuridica della Azienda, destinata a rimanere nell'ambito dell'Amministrazione diretta dello Stato, nè la finalità fiscale dei Monopoli.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi che dovranno informare i provvedimenti delegati per quanto attiene alla ristrutturazione dell'Azienda.

Al Ministro delle finanze, quale capo dell'Azienda, vengono riservati i poteri di alta direzione e di controllo, nonchè le direttive generali da impartirsi in armonia ai programmi di Governo ed agli interessi politici, sociali ed economici del Paese. Sono altresì riservati all'esclusiva competenza del Ministro le proposte per la nomina dei consiglieri di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori generali; la decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti adottati dagli organi dell'Azienda; nonchè, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione, tutti i provvedimenti riguardanti la politica tariffaria generale; i programmi generali di investimenti e relativi finanziamenti; l'approvazione dei criteri generali per l'istituzione e soppressione degli organi periferici.

Tutti gli altri poteri e facoltà riguardanti l'organizzazione dei servizi e la gestione sono devoluti al Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è previsto che le delibere del Consiglio saranno rese esecutive mediante approvazione del Ministro, il quale potrà annullarle o revocarle qualora le ritenga illegittime o gravemente pregiudizievoli dell'interesse pubblico o di quello dell'Azienda. Il Consiglio di amministrazione potrà altresì dichiarare immediatamente esecutive le proprie deliberazioni nei casi di urgenza, salvo per il Ministro il potere di sospenderne l'esecuzione entro breve termine, per le materie strettamente attinenti alle operazioni di carattere industriale o commerciale da specificare nel provvedimento delegato.

Allo scopo di conseguire maggiore snellezza e rapidità di decisioni in tutto ciò che riguarda la normale gestione dell'Azienda, è prevista la facoltà, da parte del Consiglio, di delegare determinati suoi poteri al direttore generale e ad altri funzionari della Azienda.

L'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Ministro nelle materie a lui riservate, nonchè delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, è affidata al direttore generale. In tal modo sarà evitato ogni appesantimento dovuto all'emanazione di provvedimenti ministeriali anche per affari correnti di ordinaria amministrazione, particolarmente per quanto attiene la materia contrattuale e organizzativa. Al direttore generale è altresì riservato il potere di direzione e coordinamento dei servizi e, nell'esercizio di tale potere, egli avrà anche la facoltà di adottare in via di urgenza i provvedimenti che si rendano necessari e improcrastinabili per ragioni di sicurezza o per garantire la continuità e regolarità della produzione e dei servizi. Tali provvedimenti di urgenza verranno adottati dal direttore generale sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

Lo stesso articolo 2 prevede anche che in sede di emanazione dei provvedimenti delegati sulla nuova organizzazione dell'Azienda

venga realizzato un ampio decentramento di funzioni agli organi periferici, i quali saranno maggiormente responsabilizzati, in modo che agli organi centrali restino riservate essenzialmente attività di alta direzione, di programmazione e coordinamento. Nella stessa sede si provvederà inoltre ad attuare un ampio snellimento delle procedure amministrative e dei controlli, ai fini della maggiore speditezza ed efficienza dell'attività aziendale.

Infine lo stesso articolo conferma varie disposizioni del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e, precisamente, quelle riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione, la inapplicabilità delle norme sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi dell'Azienda, il riscontro consuntivo sulle spese da parte della Corte dei conti, il funzionamento dell'Ufficio centrale di ragioneria, il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nelle vertenze che riguardano l'Azienda e le modalità di presentazione e approvazione, da parte del Parlamento, del bilancio finanziario di previsione e del conto consuntivo.

L'articolo 3 conferma le disposizioni attualmente in vigore, contenute negli articoli 11, 13 e 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernenti la stipulazione di contratti a trattativa privata e la gestione dei beni dell'Azienda con facoltà di utilizzare il ricavo delle alienazioni per nuovi investimenti. Stabilisce inoltre che i contratti stipulati dall'Azienda devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione. Resta salva, ovviamente, la facoltà di delega prevista all'articolo 2.

Le norme dell'articolo 4 riguardano la gestione del bilancio di previsione ed i problemi ad essa connessi. Esse prevedono:

a) *il raggruppamento degli stanziamenti in capitoli che comprendano spese costituenti aggregati economici di costo.* Infatti lo stato di previsione della spesa presenta carattere eccessivamente frammentario rispetto a quelle che sono le esigenze di una azienda industriale. Ad esempio, gli elementi del primo costo dei tabacchi (e cioè le spese

di acquisto delle materie prime, spese accessorie, spese per l'acquisto di materie sussidiarie e spese di trasporto) sono attualmente ripartite in tre diversi capitoli. Ciò se da un lato è conforme al criterio di specificazione delle spese stabilito dall'articolo 37 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, dall'altro non risponde alle particolari esigenze di una gestione industriale.

Infatti può accadere che, per effetto dell'andamento della produzione da adeguare alle richieste del mercato, si verifichi in un determinato momento una maggiore necessità di spesa per uno degli elementi che costituiscono il costo (ad esempio trasporti) e, per contro, una minore necessità per un'altra spesa (ad esempio acquisto dei tabacchi greggi). In questi casi è necessario che l'Amministrazione abbia la possibilità di utilizzare, per la spesa relativa ai trasporti, le disponibilità di fondi che si verificano nel capitolo relativo all'acquisto dei tabacchi, senza dover seguire il lungo *iter* delle variazioni di bilancio.

b) *l'utilizzazione dei fondi rimasti disponibili a fine esercizio su determinati capitoli riflettenti spese per la produzione e smercio dei generi.* Altra forma di snellimento per ovviare all'attuale rigidità del bilancio, consiste nell'introduzione di una norma che valga a rendere utilizzabili, negli anni successivi, le somme che siano rimaste disponibili sui capitoli riguardanti le anzidette spese, con esclusione, quindi, di ogni altro capitolo concernente spese generali o di personale.

È da premettere che una norma del genere già esiste per il capitolo relativo all'acquisto di tabacchi greggi e spese accessorie. Stabilisce, infatti, la legge 4 aprile 1912, n. 268, che la parte dello stanziamento di tale capitolo, che non risultasse erogata nell'esercizio, rimane impegnata in conto residui per spese da sostenersi negli esercizi futuri. Tale disposizione trova la sua ragione di essere nella circostanza che la produzione del tabacco è vincolata a vicende di carattere stagionale, per cui in un determinato esercizio può verificarsi un minor volume

di acquisti che, però, è destinato ad essere compensato da maggiori acquisti da farsi negli anni successivi. Per gli acquisti di tabacco all'estero, l'ammontare della spesa è influenzato anche da considerazioni di carattere economico connesse al diverso andamento dei prezzi internazionali.

Necessità analoghe a quelle che si verificano per l'acquisto dei tabacchi si riscontrano, però, anche per l'acquisto di altri materiali e servizi necessari per la fabbricazione e vendita dei prodotti di monopolio, e cioè per spese che sono imputate ad altri capitoli; per i quali è necessario consentire la possibilità di utilizzo limitatamente all'esercizio successivo a quello di competenza;

c) *il trasporto di fondi fra capitoli di parte corrente mediante decreto del Ministro del tesoro.* Si propone che le variazioni compensative nell'ambito dei capitoli di spesa direttamente attinenti alla gestione industriale e commerciale possano essere effettuate con decreto del Ministro del tesoro anziché con legge formale. Tali capitoli saranno indicati nella legge di approvazione del bilancio.

Con tale proposta si vuole porre l'Amministrazione nella possibilità di utilizzare, per l'esecuzione di determinate spese di esercizio, il cui ammontare subisca aumenti per un incremento o spostamento di consumi, le eventuali disponibilità che nel corso della gestione si siano verificate in capitoli relativi ad altre spese di esercizio;

d) *il versamento ad apposito capitolo di entrata, all'atto del rimborso, delle somme che l'Azienda è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio per esigenze di servizio.* Le somme affluite a tale capitolo potranno, con decreto del Ministro del tesoro, essere portate in aumento dello stanziamento dei capitoli da cui furono prelevati gli anticipi.

Invero, attualmente la mancata riutilizzazione di tali somme influisce negativamente sulle disponibilità finanziarie dell'Azienda, traducendosi in un depauperamento dello stanziamento totale dei capitoli di spesa interessati.

Ciò si manifesta — a titolo di esempio — nel caso degli anticipi concessi ai concessionari speciali sulle partite di tabacchi greggi esportate ai sensi degli articoli 91 e 92 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Detti anticipi, dell'ordine di circa due miliardi annui, comportano di fatto una decurtazione, di pari ammontare, dello stanziamento del capitolo « compra tabacchi » in quanto le somme affluite in entrata a titolo di rimborso non sono ovviamente utilizzabili per altri acquisti di materia prima;

e) *la ristrutturazione dei fondi di riserva,* consentendo in particolare all'Azienda di effettuare prelevamenti non soltanto per far fronte a spese imprevedute ma anche per sopprimere a nuove o maggiori esigenze di gestione conseguenti a nuovi orientamenti o ad aumenti del consumo o dei costi;

f) *l'istituzione di un apposito fondo per le ricostituzioni patrimoniali.* Una delle maggiori remore che condizionano lo svolgimento dell'attività dell'Azienda è data dalla mancanza di disponibilità finanziarie sufficienti a compensare il naturale deperimento del patrimonio ed a garantire l'adeguamento ai progressi della tecnica.

È necessario invece, per assicurare la continuità del patrimonio, istituire una fonte certa e permanente di finanziamento, quale può essere costituita da un apposito fondo alimentato, come prevede il disegno di legge, da una parte dei proventi delle vendite dei generi di monopolio. Allo stesso scopo verranno anche utilizzati, come già detto all'articolo 3 e come già previsto dalle disposizioni di legge in vigore, i realizzi patrimoniali conseguenti ad eventuali alienazioni.

L'articolo 5 stabilisce i criteri direttivi cui dovranno ispirarsi i provvedimenti delegati nell'adeguare alla nuova struttura dell'Azienda l'ordinamento e gli organici del personale.

Nella determinazione dell'ordinamento e degli organici dovrà tenersi conto del carattere industriale dell'attività dell'Azienda e della necessità di impiegare nel modo più proficuo i dipendenti in relazione alla capacità e preparazione professionale di ciascu-

no, garantendo la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La nuova dotazione organica complessiva, che sarà determinata con criteri di economicità e di funzionalità, non potrà superare il 65 per cento di quella attuale per il personale salariato e l'85 per cento per il personale impiegatizio. Anche il rapporto di servizio del personale dei monopoli sarà disciplinato dal Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Ministro delle finanze.

Lo stesso articolo prevede l'istituzione di una commissione centrale del personale — presieduta dal direttore generale o per sua delega da un vice direttore generale e composta da funzionari dell'Azienda e da rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative — la quale dovrà trattare le questioni, attualmente attribuite alla competenza dei consigli di amministrazione, relative al personale operaio ed a quello impiegatizio con qualifica non superiore a vice direttore di stabilimento, ispettore amministrativo, primo revisore o perito principale di prima classe. Essa esprimerà altresì pareri su tutte le questioni attinenti al predetto personale, come trasferimenti, attribuzioni di funzioni di qualifica superiore e sussidi. Tale norma è pienamente in linea col criterio di eliminare ogni inutile appesantimento dell'attività del Consiglio di amministrazione, il quale dovrà occuparsi essenzialmente della gestione dell'Azienda.

L'articolo prevede infine che analoga commissione venga istituita presso gli organi periferici per la trattazione di tutti gli argomenti interessanti il personale che rientrano nella competenza dei predetti organi.

Resta esclusa dalla delega, e quindi riservata alla legge, la disciplina del rapporto d'impiego e, in particolare, il trattamento economico, le condizioni di stabilità, le ferie, il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza e, cioè, tutta la materia attinente agli istituti fondamentali contemplati dallo statuto degli impiegati ed operai dello Stato.

L'articolo 6 stabilisce che le norme delegate previste dagli articoli precedenti devono essere emanate, sentito il Consiglio dei ministri, con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. Tale Commissione sarà integrata da tre funzionari del Tesoro, tre funzionari dei Monopoli e tre rappresentanti sindacali per i pareri in materia di personale. La norma riproduce sostanzialmente l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 51 della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249.

Data la frammentarietà delle varie disposizioni succedutesi nel tempo e l'esigenza di coordinarle con quelle che saranno introdotte dal disegno di legge, l'articolo 7 demanda al Governo la riunione ed il coordinamento in testi unici, entro tre anni, delle norme sull'organizzazione e funzionamento dell'Azienda, comprese quelle riguardanti il personale.

Come espressamente precisato al secondo comma dell'articolo 1, le norme delegate non potranno introdurre maggiori spese nè minori entrate.

L'articolo 8, con il quale inizia il titolo II del disegno di legge, dà facoltà al personale maschile che abbia compiuto 55 anni di età ed a quello femminile che abbia compiuto 50 anni di chiedere l'anticipato collocamento a riposo. Per detto personale è previsto un aumento dell'anzianità effettiva di cinque anni (elevato a sette anni per gli invalidi di guerra o per servizio, gli ex combattenti ed assimilati, le vedove ed orfani di guerra o per servizio) ai fini del trattamento di quiescenza, nei limiti, beninteso, dell'anzianità massima raggiungibile in base alle vigenti norme sul collocamento a riposo.

L'articolo 9 prevede la concessione, ai fini della determinazione della base di retribuzione pensionabile, di aumenti biennali di stipendio o paga relativi alla maggiore anzianità attribuita, con un massimo di due aumenti.

Con l'articolo 10, al fine di evitare che, per effetto delle varie leggi sul collocamento obbligatorio, l'Amministrazione debba procedere all'assunzione di nuovo personale in sostituzione delle unità che beneficiano dell'esodo, si dispone che tali unità continuino ad essere computate, ove ne abbiano titolo, nelle aliquote previste dalle anzidette leggi.

Atteso che non è dato prevedere quale intensità assumerà l'esodo nelle varie categorie, con l'articolo 11 viene stabilito che fino a quando non sarà provveduto alla revisione degli organici del personale impiegatizio e operaio, allo scopo di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, i posti resisi vacanti per effetto di tale esodo possono essere coperti in misura non superiore al 20 per cento.

L'articolo 12 stabilisce che i collocamenti a riposo saranno opportunamente scaglionati nel tempo in relazione alle esigenze di servizio.

All'articolo 13 è previsto che il personale salariato inquadrato in ruolo in applicazione della legge 28 marzo 1962, n. 143, può chiedere il riscatto, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi effettivamente resi per lavori di carattere stagionale.

L'opportunità di tale norma va ricercata prevalentemente in ragioni di carattere so-

ciale in quanto consente al personale di cui trattasi, inquadrato a ruolo soltanto nel 1963, quando era già in età avanzata, di raggiungere l'anzianità minima di servizio per ottenere, all'atto del collocamento a riposo, il trattamento di pensione.

Con l'articolo 14 si dà facoltà al Ministro del tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative al bilancio dell'Amministrazione.

È da notare in proposito che il proposto provvedimento non comporta, in complesso, alcun onere finanziario ma, al contrario, delle notevoli economie.

Infatti, nell'ipotesi che di tutto il personale avente i requisiti per poter beneficiare dell'esodo si avvalesse di tale facoltà il 50 per cento, ne conseguirebbe uno sfollamento di circa 590 impiegati, di cui 295 donne e di circa 2.970 salariati, di cui 1.835 donne.

All'onere, quindi, relativo alla pensione annua da corrispondere al personale che si avvale dell'esodo — che si può calcolare in lire 4.500 milioni — fanno riscontro le economie da realizzarsi sulla spesa per competenze al personale in attività di servizio per effetto dei collocamenti a riposo che saranno disposti in base al provvedimento in esame, economia che, sempre nell'ipotesi sopra considerata di un collocamento a riposo di n. 3.560 unità, ammonta a lire 8.837 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ORDINAMENTO DELL'AZIENDA
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5, norme aventi valore di legge ordinaria sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per adeguarne le strutture ed i servizi alle mutate esigenze di natura industriale, commerciale e amministrativa nonchè per migliorare l'efficienza e la produttività degli attuali servizi.

Le norme di cui al presente titolo non potranno comportare maggiori spese o minori entrate, alterare la natura giuridica dell'Amministrazione o la finalità fiscale dei monopoli.

Art. 2.

Le norme delegate dovranno stabilire l'ordinamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale assumerà la denominazione di Azienda autonoma dei monopoli di Stato e sarà dotata di ampia autonomia di gestione e di organizzazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro delle finanze, cui competono i poteri di alta direzione e vigilanza, impartirà all'Azienda direttive generali in conformità dei programmi di Governo e degli interessi politici, sociali ed economici del Paese. Saranno riservati al Ministro la proposta per la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei consiglieri di amministrazione, del direttore ge-

nerale e dei vice direttori generali; le decisioni sui ricorsi avverso provvedimenti non definitivi adottati dall'Azienda e, inoltre, sentito il Consiglio di amministrazione, le iniziative e decisioni riguardanti la politica tariffaria generale; la approvazione dei programmi generali di investimenti e dei relativi piani di finanziamento; l'approvazione dei criteri generali per l'istituzione e soppressione di opifici, stabilimenti ed uffici;

b) il Ministro presiederà il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ed avrà facoltà di farsi sostituire in tale funzione dal Sottosegretario di Stato. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione saranno rese esecutive mediante approvazione del Ministro, il quale potrà annullarle o revocarle qualora le ritenga illegittime ovvero gravemente pregiudizievoli dell'interesse pubblico o di quello dell'Azienda. Nei casi di urgenza, per materie strettamente connesse ad operazioni di carattere commerciale e industriale, da specificare nel provvedimento delegato, il Consiglio di amministrazione potrà dichiarare immediatamente esecutive le proprie deliberazioni, salvo il potere del Ministro di sospenderne l'esecuzione entro breve termine;

c) al Consiglio di amministrazione saranno affidati i poteri di gestione, di amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di delegare determinati poteri al direttore generale e ad altri funzionari della Azienda, salvo che nelle materie che saranno espressamente escluse dalle norme delegate, onde garantire il più snello ed efficiente andamento dei servizi;

d) si provvederà a stabilire, in relazione al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione, la durata in carica, la responsabilità ed i casi di incompatibilità dei componenti;

e) la direzione ed il coordinamento dei servizi saranno affidati al direttore generale il quale, oltre a dare esecuzione ai provvedimenti di competenza del Ministro e alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, adotterà i provvedimenti di urgenza nell'interesse del servizio con l'obbligo di

riferire al Consiglio nella prima seduta per la ratifica;

f) l'organizzazione dell'Azienda attuerà un ampio decentramento funzionale che comporti larghi poteri deliberativi degli organi periferici riservando essenzialmente a quelli centrali compiti di alta direzione, di programmazione e di coordinamento. Sarà inoltre attuato un ampio snellimento delle procedure amministrative e dei controlli allo scopo di rendere più spedite ed efficienti le attività dell'Azienda.

Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, secondo comma, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per il conseguimento delle finalità istituzionali, potrà disporre dei beni patrimoniali avuti in dotazione dallo Stato e di quelli che sono stati o saranno acquisiti nel corso della gestione e potrà utilizzare il ricavo delle eventuali alienazioni per nuovi investimenti.

I contratti dell'Azienda per appalti, opere, lavori, forniture, servizi e alienazioni saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione, fatta salva la facoltà di delega di cui all'articolo 2, lettera c).

L'Azienda, per motivate esigenze connesse con la speditezza del servizio, potrà stipulare contratti anche a trattativa privata.

La trattativa privata dovrà essere preceduta da richiesta di offerte esplorative, rivolta a persone e ditte idonee e di fiducia dell'Azienda.

Art. 4.

Le norme relative alla gestione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, dovranno prevedere:

a) che gli stanziamenti siano raggruppati in capitoli che comprendano spese costituenti aggregati economici di costo;

b) che la parte degli stanziamenti iscritti sui capitoli concernenti le spese per l'acquisto di materie prime, macchinari, materiali e servizi occorrenti per la produzione e vendita dei generi di monopolio, che non risultasse erogata nell'esercizio di competenza, possa essere utilizzata per le spese della stessa specie da sostenersi negli esercizi successivi;

c) il trasporto dei fondi fra capitoli di spesa della parte corrente direttamente attinenti alla gestione industriale e commerciale e da indicarsi nella legge di approvazione del bilancio, trasporto da effettuarsi mediante decreti del Ministro del tesoro, qualora se ne manifesti la necessità per effetto di mutate esigenze della produzione;

d) il versamento ad apposito capitolo di entrata, all'atto del rimborso, delle somme che l'Azienda è autorizzata ad anticipare con i fondi del proprio bilancio per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi. Le somme affluite a tale capitolo saranno portate in aumento, mediante decreto del Ministro del tesoro, dello stanziamento dei capitoli dai quali gli anticipi sono stati prelevati;

e) la ristrutturazione dei fondi di riserva, da utilizzare oltre che per le spese impreviste, anche per far fronte a nuove o maggiori occorrenze della gestione, determinate da aumenti di costo ovvero da aumenti o nuovi orientamenti del consumo;

f) l'istituzione di apposito fondo per le ricostituzioni patrimoniali relative a deprezzamenti ed a sostituzioni rese necessarie dal progresso tecnico. Tale fondo sarà alimentato con versamento di quota parte dei proventi delle vendite dei generi di monopolio, in misura non superiore all'uno per cento, nonchè con i realizzi patrimoniali di cui all'articolo 3, primo comma.

Art. 5.

I provvedimenti delegati dovranno prevedere l'adeguamento dell'ordinamento e degli organici del personale alla nuova struttura dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, garantendo la piena conservazione delle

posizioni giuridiche ed economiche acquisite, secondo i criteri direttivi di cui appresso:

a) nella determinazione dell'ordinamento e degli organici del personale si terrà particolarmente conto del carattere economico-industriale dell'attività dell'Azienda e della necessità di un funzionale impiego dei dipendenti, in relazione anche ai complessi compiti e responsabilità del personale, nonché al risultato dello sfollamento di cui al titolo II della presente legge. La nuova dotazione organica complessiva, da determinarsi secondo i criteri della economicità e della funzionalità, non potrà superare, rispettivamente per il personale operaio e per quello impiegatizio, il 65 per cento e l'85 per cento di quella prevista dalle tabelle annesse alla legge 28 marzo 1962, n. 143;

b) sarà attribuita al Consiglio di amministrazione dell'Azienda, sentite le Organizzazioni sindacali del personale, la disciplina, con l'approvazione del Ministro delle finanze, delle materie attinenti al rapporto di servizio non previste all'ultimo comma del presente articolo in relazione con le nuove caratteristiche di autonomia ad essa attribuita;

c) presso l'Azienda sarà istituita una Commissione centrale per il personale presieduta dal direttore generale o per sua delega da un vice direttore generale, composta da funzionari dell'Azienda e da rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative. A detta Commissione saranno devolute le attribuzioni attualmente spettanti ai Consigli di amministrazione in tutte le questioni relative al personale operaio ed a quello impiegatizio con qualifica non superiore a vice direttore di stabilimento, ispettore amministrativo, primo revisore o perito principale di 1^a classe. Essa esprimerà altresì pareri sulle questioni attinenti al predetto personale, riguardanti attribuzioni di funzioni di qualifica superiore, trasferimenti e sussidi.

Una Commissione analogamente composta sarà istituita presso gli Organi periferici per la trattazione di tutti gli argomenti in-

teressanti il personale, rientranti nella competenza degli Organi stessi.

Restano escluse dalla presente delega le norme concernenti la disciplina del rapporto d'impiego e in particolare:

1) la determinazione dello stipendio o paga, dell'aggiunta di famiglia, delle indennità integrative e delle competenze accessorie;

2) il diritto alle ferie;

3) il trattamento dei dipendenti nei casi di interruzione del servizio per malattia o altri motivi;

4) il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza;

5) il trattamento del personale inidoneo o parzialmente inidoneo per cause di servizio;

6) la durata settimanale del lavoro.

Art. 6.

Le norme delegate di cui ai precedenti articoli saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, previo parere di una Commissione composta da 9 senatori e da 9 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale, la Commissione è integrata: da tre funzionari del Ministero del tesoro nominati dal Ministro del tesoro, da tre funzionari dei Monopoli di Stato con qualifica non inferiore a ispettore superiore o equiparata, nominati dal Ministro delle finanze, nonchè da tre rappresentanti del personale dell'Azienda, nominati dal Ministro delle finanze su designazione delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative.

Art. 7.

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Go-

verno della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare, anche con le necessarie modifiche ai fini del coordinamento, in testi unici le norme concernenti la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, ivi comprese quelle relative al personale.

I testi unici saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

TITOLO II

SFOLLAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 8.

Agli impiegati ed agli operai dei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano età non inferiore a 50 anni se donne ed a 55 se uomini e che presentino domanda di esodo volontario entro il termine di un anno dalla data predetta, è concesso un aumento di anzianità di servizio utile di cinque anni, valevole sia ai fini del trattamento di quiescenza, sia per il conseguimento dell'anzianità minima richiesta per maturare il diritto alla pensione.

L'aumento di cui al precedente comma è elevato a sette anni per gli invalidi di guerra o per servizio, gli ex combattenti ed assimilati, le vedove ed orfani di guerra o per servizio.

Gli aumenti di cui al presente articolo non possono valere ad attribuire una anzianità o un trattamento economico superiori a quelli che si sarebbero potuti acquisire rimanendo in servizio fino ai limiti massimi consentiti dalle norme vigenti.

Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 126 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Agli impiegati ed operai di cui all'articolo precedente sono inoltre concessi, ai fini del trattamento di quiescenza, gli aumenti biennali di stipendio o paga relativi alla maggiore anzianità attribuita ai sensi dello stesso articolo, con un massimo di due aumenti.

Art. 10.

Il personale appartenente a categorie la cui occupazione obbligatoria è prevista da particolari norme legislative, il quale venga a cessare dal servizio ai sensi del presente Titolo, continuerà ad essere considerato nelle aliquote stabilite dalle norme predette, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 11.

Fino a quando non sarà provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allo scopo di adeguarli alle effettive esigenze di servizio, i posti resisi vacanti per effetto di collocamenti a riposo ai sensi del presente Titolo possono essere coperti in misura non superiore al 20 per cento.

Art. 12.

La decorrenza dei collocamenti a riposo in accoglimento delle domande di cui all'articolo 8 della presente legge sarà scaglionata nel tempo in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inquadrati in ruolo in applicazione della legge 28 marzo 1962, n. 143, possono chiedere il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, dei periodi di servizio effettivamente resi presso gli opifici e stabilimenti

dell'Amministrazione stessa per lavori di carattere stagionale.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.